

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Roberto SERENI LUCARELLI - Collegio Giudicante n. 3

(Distretti: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno)

PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

Sono entrato in magistratura nel 1986 e da allora ho sempre svolto funzioni giurisdizionali, prevalentemente, nel settore civile pur avendo maturato alcune significative esperienze nel settore penale.

La lunga esperienza maturata nella giurisdizione e la mia naturale e riconosciuta capacità organizzativa mi ha consentito di coordinare con successo, per oltre sei anni, il settore civile del mio tribunale in cui ho, anche, svolto funzioni direttive per oltre tre anni. Da ultimo mi sono occupato di protezione internazionale.

L'opportunità di candidarmi senza l'appoggio di alcun gruppo associativo consentito dalla nuova legge elettorale mi ha indotto a pensare che avrei potuto mettere a disposizione dei colleghi nell'ambito dell'organo di autogoverno la mia esperienza nella giurisdizione e la conoscenza concreta dei problemi della stessa, soprattutto, con riferimento ai tribunali medio piccoli che devono, costantemente, confrontarsi con criticità di risorse umane e materiali spesso sottovalutate quando si fa riferimento a standard di produttività e carichi esigibili.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Sono iscritto a Magistratura Indipendente da circa 6 anni ma non ho mai ricoperto alcun ruolo associativo né partecipato attivamente alla vita associativa del gruppo, né d'altra parte, l'appartenenza o meno ad un gruppo associativo ha mai condizionato la mia valutazione della competenza professionale dei colleghi o delle qualità umane degli stessi, né le mie amicizie.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

No. L'unica esperienza con esonero dalle funzioni è stata quella di commissario del concorso in magistratura da luglio 2010 a dicembre 2011.

4) I fatti “dell'Hotel Champagne” hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Certamente sì.

Al di là della responsabilità dei singoli, ha comportato la presa d'atto della contiguità tra politica e magistratura con riferimento alla scelta delle persone destinate a ricoprire ruoli di vertice in uffici per così dire “sensibili”.

Certamente nessuna sorpresa può avere, onestamente, suscitato quella vicenda sulla prassi della scelta di gran parte dei direttivi e semidirettivi secondo logiche di appartenenza e di spartizione dei vari incarichi alla cui base sta il diffuso scoramento di chi è approdato a negare la necessità dell'esistenza dei gruppi associativi dimenticando l'importante ruolo storico e culturale che gli stessi hanno avuto nell'approfondimento di tematiche riguardanti il ruolo del magistrato nella società civile e a difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, prerogative costituzionalmente conferite a tutela dei diritti dei cittadini e non quali privilegi di categoria.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Certamente positivo è il riferimento alla disciplina del procedimento amministrativo con riguardo al conferimento degli incarichi direttivi ciò che consentirà di individuare con certezza un responsabile del procedimento che dovrà dar conto anche dei tempi di espletamento della procedura.

Negativo è, sicuramente, l'atteggiamento di diffidenza che connota la riforma con riferimento alle prerogative di indipendenza e autonomia del magistrato rispetto alle quali sono state poste le premesse che in sede attuativa potrebbero comportarne la compromissione.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

No.

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

No, non ho mai ritenuto lo sciopero dei magistrati uno strumento utilizzabile a difesa delle prerogative di autonomia e indipendenza. Sarebbe auspicabile che il recupero di credibilità della magistratura comportasse che la difesa di dette prerogative fosse veicolata dalla società civile, in quel caso, non avrei alcuna esitazione a partecipare ad uno sciopero.

PARTE PROGRAMMATICA

L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la nomina dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la conferma dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi? 2

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Sono, assolutamente, contrario alla procedimentalizzazione del parere dei magistrati mentre ritengo necessario un approfondimento dell'istruttoria, soprattutto da parte dei Consigli Giudiziari, tutte le volte che nella domanda per il conferimento o la conferma del ruolo direttivo o semidirettivo si faccia riferimento, come spesso avviene, ad elementi solo enunciati nell'autorelazione ma privi di concreto riscontro.

In questa fase non escludo la possibilità che l'audizione di qualche magistrato dell'ufficio possa essere utile.

Ritengo eccessivo che tale parere possa avere cadenza biennale tenuto conto che al di là della brevità del periodo ciò comporterebbe un ulteriore appesantimento degli incombenti burocratici dei Consigli Giudiziari e dell'organo di autogoverno.

E' dato di comune esperienza che l'eccessiva burocratizzazione delle procedure può portare in sé il rischio della superficialità dell'esame delle pratiche, peraltro, contrario a quello che il comune sentire dell'esigenza di una forte semplificazione e trasparenza delle procedure

L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del CSM.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Non v'è dubbio che la standardizzazione del modello costituisce l'ineludibile presupposto per un'efficace verifica della completezza dello stesso in un'ottica semplificativa dell'incombente da parte di chi deve redigere il programma e da parte di chi deve valutarne la coerenza.

Dietro la standardizzazione non può celarsi, peraltro, l'adempimento inespessivo di un incombente burocratico apparendo fondamentale che sia possibile stabilire una connessione virtuosa tra la scelta organizzativa e il risultato atteso responsabilizzando il dirigente e tutto l'ufficio nel conseguimento del risultato a condizioni immutate.

L'ottica partecipativa già, peraltro, prevista nella redazione dei documenti organizzativi e dei programmi di gestione potrebbe, certamente, prevedere la possibilità di eventuali osservazioni motivate dei magistrati dell'ufficio che dovrebbero essere sempre più intese e vissute non come critica ma come tentativo di fornire un diverso contributo ai fini del miglioramento della scelta organizzativa.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Non credo che nessuna connotazione del Progetto organizzativo possa eliminare l'interesse della politica riguardante la titolarità di alcuni uffici della Procura della Repubblica posto che trattandosi come viene indicato nel quesito di "appetiti" è evidente che l'inibitore della fame più che nel farmaco portatore di effetti collaterali, a volte peggiori, la dobbiamo trovare nella volontà di dimagrire.

Voglio fuor di metafora dire che sarà necessario fare appello alla coscienza di tutti coloro che saranno eletti affinché, al di là delle bandiere, la contaminazione della politica non colpisca più la componente togata della magistratura attraverso un corretto rapporto con la componente laica improntato sempre al rispetto dei valori costituzionali, della lealtà, della coerenza e l'onore con cui il mandato dovrà essere assolto.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

L'assegnazione automatica dei fascicoli è, sicuramente, un elemento di trasparenza che va salvaguardato come elemento di primaria importanza.

Eventuali deroghe, se non solo per connessione, dovranno essere giustificate da gravi ed esplicite ragioni di convenienza.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Non escludo ma, anzi, mi sembra auspicabile un contributo partecipativo dei magistrati dell'ufficio nell'elaborazione del progetto organizzativo. La partecipazione alla predisposizione del progetto è, sempre, auspicabile pur nella consapevolezza che la scelta organizzativa, alla fine, non può che spettare al Capo dell'ufficio in tutta la sua solitudine.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Non credo ci siano i presupposti in astratto per sollevare un conflitto d'attribuzione, certo è che si dovrà vedere come in concreto il Ministro intenderà esercitare tale facoltà.

Non credo che il progetto organizzativo possa intendersi immediatamente efficace prima dell'approvazione da parte del CSM anche se questo imporrà di trovare una soluzione che consenta di abbreviare gli attuali termini entro i quali il Consiglio si è fatto carico dell'approvazione dei progetti tabellari etc..

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Non v'è dubbio che la vicinanza territoriale tra avvocato e magistrato può essere fonte di ambiguità ma credo che non possa essere il Consiglio ma il legislatore delegato a risolvere i problemi di eventuale conflitto o condizionamento e a fissare le regole in cui la concreta esistenza di tale conflitto è rilevante approntandone gli eventuali correttivi

L'art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: “discreto”, “buono” e “ottimo”.

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul “merito” e non più sull’anzianità senza demerito”, è necessario sottolineare che l'organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall'analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di deficit strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell'organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell'ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l'autonomia e l'indipendenza?

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell'ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate in via esclusiva dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Premesso che quando si parla di valutazioni il tema si presenta sempre complesso ed è difficile fornire una risposta univoca.

A mio parere un criterio potrebbe essere quello che partendo da una valutazione astratta di rendimento medio a certe condizioni (organico pieno, numero delle sopravvenienze sopravvenienze

etc.) il giudizio sul rendimento concreto potrà essere graduato in base allo scostamento in più o in meno da quel dato.

E' evidente che l'individuazione del rendimento medio non potrà far carico al capo dell'ufficio ma essere individuato a livello centrale con l'ausilio di statistici e di ogni professionalità adeguata a tenere nella giusta considerazione tutte le variabili in grado di incidere sul rendimento in concreto e che possano fungere da correttivi facilmente applicabili per valutare lo scostamento dal rendimento medio .

Ritengo che il capo dell'ufficio sia l'organo più idoneo ad esprimere tale valutazione tenuto conto che i parametri di cui sopra ne limiterebbero fortemente la discrezionalità eliminando, in qualche modo, anche il rischio di logiche di sudditanza.

L'art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

L'art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l'individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei programmi annuali di gestione dei procedimenti, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno.

Si tratta della parte della riforma che desta più perplessità.

Non v'è dubbio che se il legislatore volesse dar seguito a tale normativa sarebbe necessario nell'individuazione delle gravi anomalie fissare un parametro numerico e far riferimento ad un campione più ampio possibile che finisca per avere una significatività statistica (ad es. non meno del 50% del ruolo definito dal magistrato) con una netta distinzione tra la significatività statistica

delle percentuali nel settore civile e nel settore penale e con distinzione e attribuzione di punteggi diversi per esempio alle riforme totali e alle riforme parziali delle decisioni e all'incidenza su queste dei mutamenti di orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

In definitiva la grave anomalia finirebbe per essere rilevante solo a fronte di un parametro numerico indicativo della ricorrente violazione del criterio della prevedibilità della decisione che, a mio avviso, continua ad essere un valore senza mortificare la connotazione intellettuale della nostra professione che da sempre attraverso decisioni coraggiose e non conformate ha portato a mutamenti giurisprudenziali importanti ai fini della tutela e all'individuazione di nuovi diritti.

La grave anomalia non dovrà certo incoraggiare il prosperare di una giurisprudenza difensiva ma piuttosto incoraggiare il magistrato ad affrontare il proprio lavoro senza ulteriori timori se non quelli inevitabilmente connessi alla delicatezza di una professione destinata ad incidere direttamente sulla vita delle persone attraverso l'applicazione delle regole.

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Mi sembra che la risposta possa essere ricercata in quanto detto a proposito della domanda sub 21).

E' fondamentali individuare i parametri di riferimento e pesarne la rilevanza ai fini della produttività e degli scostamenti dai risultati attesi e persino nella valutazione dei ritardi.

Al di là delle situazioni chiaramente patologiche, imputabili a negligenza e scarsa laboriosità, il ritardo, in sé e per sé, può essere significativo e dipendere da innumerevoli cause. Un magistrato con un'altissima produttività può incorrere in ritardi sistematici mentre un magistrato capace di organizzare il proprio lavoro potrebbe essere molto meno produttivo ma risultare sempre tempestivo. La pesatura dei fascicoli, la capacità di organizzare il proprio lavoro e quello degli altri, nel caso di magistrati con funzioni direttive o semidirettive, appaiono decisivi nella valutazione del ritardo ed è su questi elementi che può incidere il piano mirato di smaltimento.

Non v'è dubbio che il magistrato cui si imputa il "grave ritardo" debba essere sentito e debba avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni "giustificazioni".

L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se attribuibili al magistrato.

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1

lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Non v'è dubbio che nell'individuazione dell'illecito disciplinare vada compresa ogni forma di discrezionalità e debba tassativamente essere indicato il comportamento disciplinarmente rilevante di "omessa collaborazione" e di "reiterata e grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti".

Escludo che le direttive possano avere ad oggetto l'interpretazione di norme di diritto.

Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Non ho dubbi sul fatto che le modalità attraverso le quali il procuratore potrà assicurare il corretto esercizio dell'azione penale potranno avere ad oggetto soltanto misure di carattere organizzativo, ogni diversa interpretazione risulterebbe contraria alla Costituzione.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Di fatto il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa è già molto limitato. Il valore che dovrà essere preservato quale valore costituzionalmente garantito è quello dell'unità della giurisdizione.

L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.

L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Non ritengo che questo rappresenti un vero e proprio pericolo laddove ripropone anche all'interno di organi i cui compiti sono essenzialmente preparatori alle decisioni che dovrà poi assumere il Consiglio. Trovo interessante la presenza di una componente significativa di dirigenti amministrativi il cui apporto non potrà che arricchire il Consiglio di competenze che normalmente un magistrato non ha come, d'altra parte, in generale, la pluralità di apporti scientifici non può che contribuire all'adozione di provvedimenti consiliari più consapevoli delle realtà sulle quali sono destinati ad incidere.